

*La “Dichiarazione dei diritti in Internet”: che valore attribuire a questo documento?*

Come è noto di recente ed esattamente il 14 luglio 2015 è stata predisposta la c.d. “Dichiarazione dei diritti in Internet” un documento, composto da 14 articoli, elaborato dalla “Commissione per i diritti e i doveri relativi ad Internet” a seguito della consultazione pubblica, delle audizioni svolte e della riunione della stessa Commissione del 14 luglio 2015.

Lo stesso documento è stato presentato alla Camera dei Deputati il 28 luglio 2015 ed ha dato luogo ad una rilevante eco mediatico non sempre favorevole con forti critiche da parte di molti giuristi.

Cerchiamo di capire perché e principalmente se tali critiche siano fondate o meno.

Questa Dichiarazione è fondata sul pieno riconoscimento di libertà, eguaglianza, dignità e diversità di ogni persona. La garanzia di questi diritti è condizione necessaria perché sia assicurato il funzionamento democratico delle Istituzioni, e perché si eviti il prevalere di poteri pubblici e privati che possano portare ad una società della sorveglianza, del controllo e della selezione sociale.

Internet si configura come uno spazio sempre più importante per l'autorganizzazione delle persone e dei gruppi e come uno strumento essenziale per promuovere la partecipazione individuale e collettiva ai processi democratici e l'eguaglianza sostanziale.

I principi riguardanti Internet tengono conto anche del suo configurarsi come uno spazio economico che rende possibili innovazione, corretta competizione e crescita in un contesto democratico.

Naturalmente questa Carta dei diritti in Internet contiene un riferimento di carattere generale alla Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite, alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, alle costituzioni nazionali ed alle dichiarazioni internazionali in materia.

Un primo diritto che viene riconosciuto è il diritto di accesso ad Internet inteso come diritto fondamentale della persona e condizione per il suo pieno sviluppo individuale e sociale.

Inoltre nella Dichiarazione viene riconosciuto il diritto alla conoscenza ed all'educazione in Rete intesa come bene accessibile e fruibile da parte di ogni soggetto.

L'uso consapevole di Internet è ritenuto una fondamentale garanzia per lo sviluppo di uguali possibilità di crescita individuale e collettiva, il riequilibrio democratico delle differenze di potere sulla Rete tra attori economici, Istituzioni e cittadini, la prevenzione delle discriminazioni e dei comportamenti a rischio e di quelli lesivi delle libertà altrui.

Altro principio fondamentale riconosciuto nella Dichiarazione è la neutralità della Rete (art. 4) per cui ogni persona ha il diritto che i dati trasmessi e ricevuti in Internet non subiscano discriminazioni, restrizioni o interferenze in relazione al mittente, ricevente, tipo o contenuto dei dati, dispositivo utilizzato, applicazioni o, in generale, legittime scelte delle persone.

Non poteva ovviamente mancare un riferimento alla tutela dei dati personali (art. 5) che devono essere trattati rispettando i principi fondamentali di necessità, finalità, pertinenza, proporzionalità. Specifico spazio è dedicato anche all'autodeterminazione informativa (art. 6) secondo cui ogni persona ha diritto di accedere ai propri dati, quale che sia il soggetto che li detiene e il luogo dove sono conservati, per chiederne l'integrazione, la rettifica, la cancellazione secondo le modalità previste dalla legge.

La carta prevede anche un divieto di carattere generale sul trattamento automatizzato dei dati personali che abbia come oggetto la profilazione dell'individuo riprendendo in questo quanto già sancito dalla normativa comunitaria e nazionale. In una società dell'informazione principalmente digitale come la nostra la Commissione ha ritenuto opportuno prevedere una disposizione ad hoc che disciplini e tuteli l'identità digitale (art. 9). Viene, quindi, sancito che ogni persona ha diritto alla rappresentazione integrale e aggiornata delle proprie identità in Rete e l'attribuzione nonché la gestione dell'Identità digitale da parte delle Istituzioni Pubbliche devono essere accompagnate da adeguate garanzie, in particolare in termini di sicurezza. Quest'ultima affermazione ha il sapore di un vero e proprio monito nei confronti dell'introduzione dello SPID, il nuovo Sistema pubblico di gestione dell'Identità digitale che a breve diverrà operativo nel nostro paese.

Tra gli altri diritti di grande rilevanza che vengono richiamati nella Dichiarazione vi è il diritto all'anonimato (art. 10) per cui ogni persona può accedere alla rete e comunicare elettronicamente usando strumenti anche di natura tecnica che proteggano l'anonimato ed evitino la raccolta di dati personali, in particolare per esercitare le libertà civili e politiche senza subire discriminazioni o censure, nonché il diritto all'oblio (art. 11), principio informatore dell'emanando Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, per cui ogni persona ha diritto di ottenere la cancellazione dagli indici dei motori di ricerca dei riferimenti ad informazioni che, per il loro contenuto o per il tempo trascorso dal momento della loro raccolta, non abbiano più rilevanza pubblica.

Un riferimento particolare è dedicato anche alla sicurezza in Rete che deve essere garantita come interesse pubblico, attraverso l'integrità delle infrastrutture e la loro tutela da attacchi, e come interesse delle singole persone.

Infine l'art. 14 completa la Dichiarazione affrontando forse l'argomento più delicato e cioè il governo della Rete. La disposizione chiarisce che Internet richiede regole conformi alla sua dimensione universale e sovranazionale, volte alla piena attuazione dei principi e diritti indicati, per garantire il suo carattere aperto e democratico, impedire ogni forma di discriminazione e evitare che la sua disciplina dipenda dal potere esercitato da soggetti dotati di maggiore forza economica.

Nell'ottica della Commissione, ampiamente condivisibile, le regole riguardanti la Rete devono tenere conto dei diversi livelli territoriali (sovranazionale, nazionale, regionale), delle opportunità offerte da forme di autoregolamentazione conformi ai principi indicati, della necessità di salvaguardare la capacità di innovazione anche attraverso la concorrenza, della molteplicità di soggetti che operano in Rete, promuovendone il coinvolgimento in forme che garantiscano la partecipazione diffusa di tutti gli interessati.

Proprio per questi motivi, secondo la Commissione, la Dichiarazione dei diritti di Internet è strumento indispensabile per dare fondamento costituzionale a principi e diritti nella dimensione sovranazionale. Ma proprio su questo aspetto la Dichiarazione presenta tutta la sua debolezza e difatti è stata subito contestata da autorevoli giuristi esperti in materia.

Qual è la reale utilità di questo documento?

È vero che si è parlato della prima Costituzione di Internet, della Magna Charta della Rete, dell'intento di sottoporre la Dichiarazione ai vari Forum internazionali in materia, ma è evidente che la Dichiarazione non può che rimanere una mera dichiarazione di intenti, nobilissimi, ma pur sempre intenti. Sappiamo bene che Internet riveste una dimensione ormai planetaria, non appartiene a nessuno, non è finanziata da istituzioni, governi o organizzazioni internazionali e non è un servizio commerciale. Questa realtà costituisce contemporaneamente sia la forza che la debolezza di Internet. La forza poiché tale rete planetaria non può essere soggetta a nessuna influenza esterna assumendo quindi un'indipendenza assoluta; la debolezza poiché la sua connotazione acentrica ed in un certo senso "anarchica" comporta tutti quegli inconvenienti derivanti dalla mancanza di un effettivo controllo dall'alto, con la nascita di nuove fattispecie criminose.

Organismi internazionali come ISOC, IAB, IEFT ai quali con il tempo se ne sono aggiunti anche altri, si occupano essenzialmente del governo tecnico della Rete, mentre non è individuabile alcuna infrastruttura né identificabile alcun soggetto responsabile a cui si possa imputare l'effettiva gestione della Rete.

Di conseguenza in questo quadro generale a cosa può servire un Dichiarazione di diritti elaborata da un singolo paese e per niente condivisa con la comunità internazionale? Farlo dopo non è la stessa cosa, poiché questo documento doveva già nascere nell'ambito di una comunità più ampia e non solo europea. Già altre volte l'Italia ha cercato di imporre, anche se in ambito solo europeo, la sua volontà nel campo delle nuove tecnologie, si pensi alla firma digitale, alla PEC ed è sempre andata male. Con tutto il rispetto per i validi giuristi che hanno elaborato questo documento non credo che questa volta la sorte sarà diversa ed effettivamente è un vero peccato poiché, invece di rimanere, forse un po' presuntuosamente, nel nostro ambito, potevamo guadagnare tempo e cercare di condividere le nostre valide idee in più ampi consessi di rilievo internazionale.

Michele Iaselli